

STATUTO
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
“ *Licini Massimo* “
SEDRINA

Art.1

E' costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune o nelle Comunità Montana di Valle Brembana, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza. Il gruppo ha sede legale in Sedrina via lega lombarda 1 e sede operativa in Sedrina via lega Lombarda 1 presso la sede municipale.

Art. 2

Il gruppo ha lo scopo di garantire volontariamente i servizi di :

Tutela e prevenzione dell'inquinamento ambientale

Primo soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali e catastrofi, oltre alla ricerca di persone scomparse.

Antincendio boschivo, antincendio di automezzi e materiali, nonché di primo intervento – in attesa dei vigili del fuoco – per incendio di abitazioni e fabbriche.

Il gruppo per una scelta logistica e per una preparazione specialistica si adopererà principalmente nell'ambito Comunale ed extracomunale in corrispondenza dei confini naturali della Valle Brembana.

Art. 3

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione da parte del Sindaco di Sedrina. L'ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. I volontari ammessi, sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91

Art. 4

Il sindaco è il responsabile unico del gruppo e nomina fra i componenti del gruppo stesso un coordinatore che ha la responsabilità del gruppo nell'attività di Protezione Civile.

Art. 5

Il coordinatore del gruppo Comunale predispone ed attua in prima approssimazione le seguenti azioni:

Assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.)

Garantire turni di reperibilità propri e dei partecipanti al gruppo

Curare al proprio interno l'informazione e l'addestramento del gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio.

Gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiale, mezzi, strumenti, repertori utili ai fini di protezione civile.

Art. 6

I volontari sono addestrati a cura della Regione Lombardia – servizio Protezione Civile –, dalla Provincia – servizio Protezione Civile – e dalla Prefettura competente, tramite tecnici dei settori Regionali, del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dalla Regione Lombardia – servizio Protezione Civile –, dalla Provincia – servizio Protezione Civile – e dalla Prefettura competente fra gli Enti che per compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

Art. 7

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art.8

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.02 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontario di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, ne tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli eventi.

Art. 9

La Prefettura e/o la Provincia possono integrare le dotazioni del Gruppo Comunale con equipaggiamento e mezzi speciali in interventi che vengano all'uopo assegnati dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, ai volontari vengono garantiti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 159/84 convertito nella legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazioni di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

Mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativi o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro.

Mantenimento del trattamento economico previdenziale : al volontario viene garantito, per il periodo di impiego il mantenimento del trattamento economico previdenziale da parte del datore di lavoro, e al datore di lavoro stesso, che ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato a mancato reddito per il periodo di impiego.

Copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge.

Rimborso spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativi o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

Art. 10

Il responsabile del gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

Art. 11

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo, le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal responsabile del gruppo e ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione.